DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 392.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Bologna, ad acquistare un immobile.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Bologna vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla « Società per azioni Malpighi », con sede in Bologna, per il prezzo di L. 25.200.000 e per l'ampliamento della sede dei propri uffici, una porzione di fabbricato, avente accesso dalla via Belvedere, facente parte del fabbricato sito in Bologna, posto fra le vie Marconi, Belvedere, S. Gervasio e nuova strada di piano regolatore, costituita da locali al primo e secondo piano sotterraneo; nel catasto al foglio 87, numeri 194/3 di are 0.37, 194/25 di are 0.01, 194/126 e 194/127 piani due, vani due.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967.

Passaggio allo Stato e affidamento all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) della gestione dell'acquedotto comunale di San Cataldo (Caltanissetta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Viste le deliberazioni n. 104 del 5 ottobre 1964 e numero 124 del 10 aprile 1965, del Consiglio comunale di San Cataldo (Caltanissetta), rese esecutive dalla Commissione provinciale di controllo di Caltanissetta nelle sedute del 5 dicembre 1964 e 4 maggio 1965, con le quali è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto del Comune stesso;

Vista la deliberazione n. 3349 del 9 luglio 1965, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'E.A.S. nell'adunanza del 27 settembre 1965, relativa all'assunzione da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 6 novembre 1965, n. 516 di repertorio, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di San Cataldo passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di San Cataldo (Caltanissetta). giacitura dei terreni ricchi di verde, i numerosi disli-

Art. 2:

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 6 novembre 1965, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967

SARAGAT

MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addi 26 maggio 1967 Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 299 (6175)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Fossacesia (Chieti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente alla Abbazia di S. Giovanni in Venere e il tratto lungomare siti nel comune di Fossacesia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fossacesia (Chieti);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Michelangelo Majer e Maria Vittoria Majer;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè: 1) l'area adiacente all'Abbazia, per i suoi valori paesistici costituiti dalla variata giacitura dei terreni ricchi di verde, i numerosi disli-

velli nonchè i molteplici punti di vista panoramici accessibili al pubblico, forma unitamente al golfo di Venere con le sue caratteristiche scogliere e i trabocchi, un insieme di quadri naturali veramente eccezionali, rappresentando inoltre, con la monumentale Abbazia di S. Giovanni in Venere, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in mirabile fusione tra l'opera dell'uomo e quella della natura; 2) il tratto lungo il mare consente ampie visuali sul mare stesso, costituendo con l'andamento geografico delle sponde situate al di fuori della zona, ma ben visibili da questa, un quadro di bellezza naturale e panoramica, quanto mai suggestivo, anche in considerazione della spiaggia notevolmente ristretta a causa delle erosioni marine;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Fossacesia (Chieti) comprendente l'area adiacente all'Abbazia di S. Giovanni in Venere, e il tratto lungomare hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1ª zona - compresa fra l'asse della strada statale n. 16 « Adriatica » fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale « Lanciano-Fossacesia », indi da questo asse fino all'intersezione con l'asse del sentiero di campagna che lambisce la particella n. 162 del foglio catastale n. 3 del comune di Fossacesia, indi da questo asse fino al limite della particella 164 dello stesso foglio n. 3, indi da detto limite della particella 164 (che rimane compresa totalmente nella zona proposta) e dal suo prolungamento fino all'intersezione con l'asse della strada comunale « Finocchietto », indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 già menzionato;

2ª zona - compresa tra il mare Adriatico, la sponda sinistra del fosso S. Giovanni fino all'intersezione dell'asse della strada statale n. 16 indi da questo asse fino all'intersezione con la linea che segna il confine del comune di Fossacesia con il comune di Rocca S. Giovanni, indi da detta linea di confine fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Fossacesia provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addi 2 maggio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti

Estratto di verbale - Seduta del 30 novembre 1964

A seguito di invito diramato dal presidente avv. Edmondo Paone, con lettera del 16 novembre 1964, addì 30 no vembre 1964 si è riunita alle ore 16, in una sala del palazzo dell'Amministrazione provinciale di Chieti, la Commissione provinciale per le bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

3. Terreni adiacenti all'Abbazia di S. Giovanni in Venere; (Omissis).

In relazione al terzo argomento posto all'ordine del giorno, la Commissione prende atto che da informazioni del comune di Fossacesia non risulta che il Comune stesso abbia lot tizzato o approvato un piano di lottizzazione e che cartelli esistenti nella zona riguardano iniziative di proprietari che intendono vendere terreni.

La Commissione tuttavia, dopo ampia discussione, propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dei paragrafi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa fra l'asse della strada statale n. 16 «Adriatica» fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale «Lanciano Fossacesia», in di da questo asse sino all'intersezione con l'asse del sentiero di campagna che lambisce la particella n. 162 del foglio catastale n. 3 del comune di Fossacesia, indi da questo asse fino al limite della particella 164 dello stesso foglio n. 3, indi da detto limite della particella 164 (che rimane compresa totalmente nella zona proposta) e dal suo prolungamento fino all'intersezione con l'asse della strada comunale «Finocchietto», indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 già menzionato. Il vincolo s'impone per i valori paesistici della zona costituiti dalla giacitura del terreno ricco di verde e perchè detti valori unitamente all'Abbazia di S. Giovanni in nere costituiscono un insieme avente valore estetico e tradizionale rappresentato dalla concordanza tra l'opera della natura ed il lavoro umano.

A questo punto il dott. Marciano propone di esaminare la possibilità di proporre il vincolo nella zona compresa tra il mare adriatico, la sponda sinistra del fosso S. Giovanni fino all'intersezione dell'asse della strada statale n. 16, indi da questo asse fino all'intersezione con la linea che segna il confine del comune di Fossacesia con il comune di Rocca S. Giovanni, indi da detta linea di confine fino al mare.

La sopra scritta proposta viene esaminata ed approvata alla unanimità dalla Commissione, che ne propone così la protezione ai sensi dei paragrafi terzo e quarto della più volta citata legge n. 1497.

(5819)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1967.

Composizione del Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1966.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 18 marzo 1967, con il quale è stato istituito presso questo Ministero un Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario e finanziario;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il predetto Comitato, in conformità di quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1966;